



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Servizio per gli Affari giuridici,
del Contenzioso diplomatico e dei Trattati

AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI DISPONIBILITA’ A RICOPRIRE LA POSIZIONE DI MEMBRO DELLA CORTE PERMANENTE DI ARBITRATO

**Il Capo del Servizio per gli Affari Giuridici, del Contenzioso diplomatico e dei Trattati
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale**

VISTA la “Convenzione sul regolamento pacifico delle controversie internazionali” (“Convenzione”), adottata a L’Aja il 29 luglio 1899;

VISTO lo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, adottato a San Francisco il 26 giugno 1945 e annesso alla Carta delle Nazioni Unite di cui forma parte integrante, e in particolare l’articolo 4(1);

VISTA la Nota Verbale n. MC 417355 della Corte Permanente di Arbitrato (“CPA”) del 31 marzo 2023, con la quale la CPA ha reso noto che il prossimo 21 giugno 2023 giungerà a termine il mandato di sei anni di due Membri della CPA designati dall’Italia;

VALUTATA l’opportunità di provvedere alla nomina di n. 2 Membri della CPA per un mandato di sei anni, ai sensi dell’art. 23 della Convenzione, che prevede che i Membri della CPA siano persone di competenza notoria nel campo del diritto internazionale, che godano della più alta considerazione morale e siano disposte ad accettare le funzioni di arbitro;

CONSIDERATE le caratteristiche e le attività della CPA, nonché le funzioni dei Membri della CPA, che formano un elenco (“Panel”) di potenziali arbitri che possono essere nominati dalle Parti in caso di controversia, e costituiscono il c.d. “gruppo nazionale” che nomina i candidati per l’elezione dei membri della Corte Internazionale di Giustizia;

VISTO il Decreto 8 novembre 2021, n. 1202/2445, del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, recante disposizioni in materia di procedure per l’individuazione di rappresentanti o di candidati a ricoprire posizioni presso enti ed organismi nazionali, europei o internazionali, quando la designazione spetta al Ministro o al Ministero;

RITENUTO opportuno dare adeguata pubblicità alla presente raccolta di manifestazioni, al fine di acquisire la disponibilità del più ampio numero di soggetti potenzialmente in possesso di tutti i requisiti specificati nel presente avviso;

DETERMINA

Articolo 1

Oggetto dell'avviso

1. È indetta una procedura a carattere non concorsuale volta alla raccolta e alla valutazione di manifestazioni di disponibilità per l'individuazione di n. 2 Membri della Corte Permanente di Arbitrato da designare, ai sensi ai sensi dall'art. 23 della Convenzione, per un mandato di sei anni.

Articolo 2

Funzioni da svolgere

1. Come stabilito dalla Convenzione (cui si rimanda per una accurata descrizione dei compiti dell'Organizzazione), i Membri della CPA costituiscono un elenco di potenziali arbitri designati dagli Stati parte della Convenzione, che le Parti possono, ma non sono obbligate a, nominare quali arbitri. Inoltre, i Membri della CPA di ciascuno Stato parte della Convenzione costituiscono il c.d. "gruppo nazionale", che nomina i candidati per l'elezione dei membri della Corte Internazionale di Giustizia.

Articolo 3

Trattamento economico e durata del mandato

1. L'incarico di Membro della CPA ha durata di sei anni e non è retribuito. Laddove un Membro della CPA venga nominato arbitro in una controversia, l'attività svolta a tal fine sarà retribuita dalle Parti della controversia.

Articolo 4

Requisiti

1. Per la partecipazione alla procedura sono necessari i seguenti requisiti:
 - a. cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea;
 - b. godimento dei diritti politici¹;
 - c. diploma di laurea, laurea magistrale o laurea specialistica e ogni altro titolo equiparato a norma di legge, completato da dottorato di ricerca o altro titolo equivalente, conseguiti presso università o istituti di istruzione universitaria;
 - d. esperienza accademica (attività di docenza e/o di ricerca) di almeno 20 anni, anche non continuativi, nell'ambito del diritto internazionale;
 - e. comprovata esperienza professionale di contenzioso nel campo del diritto internazionale quale arbitro e/o consulente nelle procedure internazionali fra stati, e/o fra stati e investitori stranieri e/o fra organizzazioni internazionali e stati o privati;

¹ Non possono accedere coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo o destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127 comma 1 lett. (d) del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti.

- f. ottima conoscenza e padronanza delle lingue di lavoro dell'Organizzazione, inglese e francese, scritta e orale (corrispondente almeno al livello "C1" del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue - QCER), con capacità di condurre un arbitrato e di redigere un lodo arbitrale in almeno una delle lingue di lavoro, oltre alla perfetta conoscenza e padronanza della lingua italiana;
- g. disponibilità ad accettare eventuali nomine ad arbitro dalla data di designazione;
- h. disponibilità a trasferire in eventuali procedimenti arbitrali.

2. Per quanto riguarda il carattere morale, saranno prese in considerazione le seguenti informazioni, se rilevanti:

- a. eventuali condanne penali o indagini pendenti (ivi incluse, a titolo esemplificativo, eventuali misure cautelari);
- b. eventuali misure disciplinari, o procedimenti pendenti, disposti da enti pubblici, università o ordini professionali;
- c. eventuali sanzioni, o procedimenti pendenti, da parte di un'autorità regolamentare;
- d. coinvolgimento in procedure concorsuali fallimentari;
- e. ogni altra eventuale condanna in sede civile, amministrativa o tributaria o sanzione o forma interdittiva, afferente all'attività professionale.

3. I requisiti e le informazioni di cui sopra devono essere dichiarati nella manifestazione di disponibilità di cui all'articolo 5. I requisiti devono essere posseduti alla data prevista nel medesimo articolo per la presentazione della manifestazione di disponibilità. La successiva perdita dei requisiti comporta l'esclusione dalla procedura.

Articolo 5

Termini e modalità di presentazione della manifestazione di disponibilità

1. Gli interessati a far conoscere la propria disponibilità sono invitati a presentare la propria manifestazione di disponibilità inderogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del 7 luglio 2023 inviando:

- a. manifestazione di disponibilità (di cui al modulo allegato);
- b. copia fronte/retro di documento d'identità in corso di validità;
- c. *curriculum vitae et studiorum* aggiornato;
- d. lettera di motivazione, di lunghezza non superiore a due pagine;
- e. certificazioni e/o attestazioni linguistiche, ovvero altra documentazione che potrà essere ritenuta idonea ai fini della valutazione della conoscenza delle lingue straniere (es. pubblicazioni, docenze, incarichi, esperienze professionali);
- f. elenco delle pubblicazioni rilevanti;

alla Segreteria del Servizio Giuridico, del Contenzioso diplomatico e dei Trattati (SGCT) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a mezzo PEC all'indirizzo contenzioso.segreteria@cert.esteri.it.

2. Gli interessati dovranno sottoscrivere la manifestazione di disponibilità digitalmente oppure con firma autografa.

3. La documentazione richiesta deve essere trasmessa esclusivamente in formato PDF. Il termine sopra indicato è perentorio.

4. Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, sono sostituite dalle autocertificazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. I titoli di studio posseduti potranno essere autocertificati nei limiti previsti dalla Legge.

Articolo 6

Cause di esclusione dalla procedura

1. L'esclusione dalla procedura potrà avere luogo, in qualunque fase, per le seguenti cause:

- a. presentazione della manifestazione di disponibilità di cui all'articolo 5 secondo modalità difformi da quelle indicate nel presente avviso;
- b. mancato possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso;
- c. mancata partecipazione all'eventuale colloquio di cui all'articolo 7, senza giustificato motivo.

Articolo 7

Modalità e criteri di selezione

1. Le manifestazioni di disponibilità pervenute saranno vagliate da una Commissione, appositamente nominata dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 5, co. 1, composta da cinque membri, individuati secondo criteri di competenza, imparzialità e rotazione e nel rispetto del principio di equilibrio di genere.

2. Mediante l'esame della documentazione presentata a corredo della manifestazione di disponibilità e all'esito di eventuali colloqui, la Commissione individuerà, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, una rosa di almeno sei candidati, se sussistono in tale numero profili ritenuti idonei al conferimento dell'incarico, corredandola di adeguata motivazione, da sottoporre al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

3. Ai fini delle proprie determinazioni, nel valutare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del presente avviso, la Commissione terrà in particolare considerazione il livello di conoscenza del diritto internazionale pubblico e di esperienza di contenzioso internazionale, desumibile da parametri quali gli anni di anzianità accademica e professionale, numero, contesto e varietà (a livello nazionale e internazionale) delle esperienze annoverate, riconosciuta autorevolezza internazionale, numero e rilevanza delle pubblicazioni.

4. La Commissione terrà altresì in considerazione:

- a. l'eventuale conoscenza di ulteriori lingue rispetto a quelle di cui all'art. 4, co.1 lett. f) (in particolare, dello spagnolo, del portoghese, del russo, del cinese e dell'arabo);
- b. l'eventuale esperienza, anche in qualità di esperto o delegato, presso organizzazioni internazionali o regionali operanti nel campo del diritto internazionale pubblico;

c. eventuali specializzazioni in una o più delle seguenti materie: diritto internazionale degli investimenti, diritto commerciale internazionale, diritto internazionale dell'ambiente e dell'energia, diritto del mare, diritto internazionale dello spazio, diritto internazionale finanziario.

Articolo 8

Protezione dei dati personali

1. Il Trattamento dei dati personali richiesti per la partecipazione alla presente procedura, aggiunti a titolo facoltativo dall'interessato, nonché riguardanti l'esito della procedura, sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche. A tal fine, in conformità all'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, si fornisce di seguito la prescritta informativa sulla protezione dei dati personali trattati nel corso della presente procedura di selezione:

a. Il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), il quale opera, nel caso specifico, per il tramite della Segreteria del Servizio Giuridico, del Contenzioso diplomatico e dei Trattati (SGCT): Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma; telefono: 06.36911 (centralino); peo: sgct.segreteria@esteri.it; pec: contenzioso.segreteria@cert.esteri.it.

b. Per quesiti o reclami in materia di privacy, gli interessati possono rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) del MAECI: Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA; tel. + 39 06 36911 (centralino), peo: rpd@esteri.it, pec: rpd@cert.esteri.it.

c. I dati personali conferiti dagli interessati saranno trattati ai soli fini della presente procedura e, per l'interessato/a così selezionato/a, ai soli fini della gestione della successiva designazione.

d. Chiedendo di partecipare alla presente procedura, i soggetti interessati acconsentono al suddetto trattamento dei propri dati personali. L'eventuale indisponibilità a fornire i dati chiesti comporta l'esclusione dalla procedura.

e. Il trattamento sarà effettuato in modalità manuale e automatizzata dagli organi del MAECI citati nel presente avviso.

f. I dati saranno comunicati alle amministrazioni competenti per la verifica delle autocertificazioni, agli organi di controllo, agli aventi diritto all'accesso documentale o all'accesso civico, nonché alle strutture competenti della Corte Permanente di Arbitrato e agli eventuali soggetti a cui tale comunicazione sia prevista da altre disposizioni normative. Saranno inoltre pubblicati sul sito web del MAECI alcuni dati dell'assegnatario, in conformità al D.lgs. 33/2013 e successive modificazioni.

g. I dati saranno conservati per 10 anni, salvo contenziosi in corso, dalla data di conclusione della presente procedura, ai sensi degli artt. 2220 e 2946 del Codice civile.

h. I soggetti interessati possono chiedere l'accesso ai propri dati personali e la loro rettifica. Nei limiti previsti dalla normativa vigente e fatte salve le eventuali conseguenze sulla partecipazione alla procedura, essi potranno altresì chiedere la cancellazione di tali dati, nonché la limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento. In questi casi, i soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta all'Ufficio indicato al punto a), informando per conoscenza l'RPD del MAECI come indicato al punto b).

i. Se ritengono che i propri diritti in materia di privacy siano stati violati, i soggetti interessati possono presentare reclamo all'RPD del MAECI. Qualora non siano soddisfatti della risposta, possono rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia 11, 00187 Roma, tel. +39 06 696771 (centralino), peo: garante@gdpd.it, pec: protocollo@pec.gdpd.it.

2. Nel presentare la loro manifestazione di disponibilità, coloro che intendono partecipare alla procedura dichiarano di aver letto la predetta informativa.

Articolo 9

Comunicazioni

1. Le comunicazioni relative alla presente procedura verranno trasmesse via PEC. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale non è responsabile dello smarrimento delle proprie comunicazioni inviate ai soggetti partecipanti quando tale smarrimento sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella manifestazione di disponibilità, nonché da eventuali disguidi elettronici, postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. Il presente avviso non costituisce e non è assimilabile ad un concorso pubblico né per il vaglio delle manifestazioni di interesse, né per le modalità di selezione; non vi sarà pertanto attribuzione di punteggio, né sarà stilata una graduatoria.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si riserva, all'esito della presente raccolta di manifestazioni di disponibilità, la facoltà di non procedere alla designazione ovvero di designare un solo Membro.

2. Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Dell'esito della selezione sarà data pubblicità tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Roma, 05/06/2023

Firmato

Il Capo del Servizio per gli Affari Giuridici,
del Contenzioso diplomatico e dei Trattati

Min. Plen. Stefano Zanini

Firma autografa omissa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93